

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STATUTO

Articolo 1 Costituzione – Sede – Durata

E' costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE", più brevemente denominata "RETÉCO", di seguito Associazione.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato ed è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha Sede Legale presso il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (FPMCI), via Ulisse Dini 7 - 20142 Milano. La Sede Istituzionale presso Euro - African Partnership ONLUS, c/o ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17- 50122 Firenze. La Sede Operativa presso FELCOS Umbria, Via Oberdan 119 - 06034 Foligno (PG).

Articolo 2 Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse nel presente statuto o quelle ad esse connesse; la sua attività si fonda su criteri di solidarietà, democraticità, partecipazione, efficacia, coerenza e trasparenza.

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati nell'ambito degli scopi associativi e delle indicazioni statutarie, può associarsi con altre istituzioni o organizzazioni in coerenza con le proprie finalità sociali e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

Articolo 3 Finalità

L'Associazione nasce con lo scopo di riunire le reti territoriali, costituite da enti locali o da enti locali e soggetti pubblici, privati e associativi, impegnate nella cooperazione internazionale e lo sviluppo umano sostenibile al fine di promuovere e perseguire le seguenti finalità:

- Rafforzare il ruolo e il riconoscimento degli enti locali come attori dello sviluppo umano sostenibile e della cooperazione internazionale;
- Promuovere la cooperazione territoriale come parte integrante delle politiche pubbliche di sviluppo locale dei territori e come modalità innovativa ed efficace per affrontare le sfide per

lo sviluppo umano ed incidere nei processi locali e globali, in un ottica di solidarietà, reciprocità, dialogo e comune interesse;

- Promuovere in Italia la costruzione di strumenti territoriali di governance della cooperazione, che si realizzano attraverso modalità organizzative ed associative tra enti locali nei rispettivi territori;
- Creare uno spazio di riflessione, dibattito e proposta sul tema dello sviluppo umano sostenibile e della cooperazione territoriale;
- Promuovere sinergie, partenariati, progetti ed iniziative comuni tra le reti territoriali di enti locali italiane;
- Promuovere la sinergia e la complementarietà della Rete con le Associazioni italiane rappresentative di enti locali;
- Migliorare la rappresentatività, la forza e la capacità di advocacy degli enti locali nei confronti delle istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- Sollecitare e partecipare a spazi di dialogo e concertazione con il governo italiano per costruire politiche ed iniziative condivise di cooperazione internazionale;
- Sollecitare la creazione di strumenti operativi nazionali come bandi e/o programmi quadro, dove sulla base di tematiche condivise il governo italiano possa sostenere lo sviluppo di partenariati territoriali e le azioni degli enti locali e dei sistemi territoriali italiani;
- Promuovere la creazione di una rete europea di fondi e/o associazioni di enti locali per la cooperazione e lo sviluppo umano;
- Promuovere la complementarietà e l'articolazione della Rete, e delle iniziative degli enti locali e dei territori, con le regioni, il governo nazionale, l'Unione Europea, gli organismi internazionali e il quadro multilaterale;
- Contribuire all'attuazione delle strategie europee per lo sviluppo, come Europa 2020, e multilaterali, come gli OdM, Rio +20 e quelle per il post 2015, tra le altre;
- Valorizzare la cooperazione territoriale come strumento di dialogo tra paesi, di tutela dei diritti e promozione della democrazia;
- Contribuire ad aumentare nei vari livelli di governo le risorse disponibili per la cooperazione internazionale.

Altri obiettivi ed attività conformi ai principi costitutivi ed alle finalità dell'Associazione, che non siano contrari al presente statuto.

Articolo 4 Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le reti territoriali che, anche in forma non prevalente, promuovono e realizzano attività di cooperazione internazionale, lo sviluppo umano sostenibile, la pace, i diritti umani e l'inclusione sociale, costituite nelle seguenti forme:

- Associazioni di enti locali;
- Città metropolitane;
- Province;
- Associazioni, organizzazioni o fondazioni di enti locali alla quale partecipano in qualità di soci soggetti pubblici, privati e associativi;
- Enti territoriali di diritto pubblico;
- Reti territoriali di enti locali che siano costituite attraverso un atto formale di un ente locale e alla quale possano partecipare anche soggetti pubblici, privati e associativi;

La richiesta di adesione all'Associazione sarà formulata dal legale rappresentante dell'Ente e dovrà indicare l'accettazione dello Statuto. L'ammissione all'Associazione è accettata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 Diritti e doveri dei Soci

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare all'Assemblea.
- Esercitare il diritto di voto.
- Eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi.
- Partecipare alle attività dell'Associazione.
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.
- Presentare proposte all'Associazione.

Sono doveri dei Soci:

- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle stesse.
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
- Versare la quota associativa annuale.
- Apportare il proprio contributo alle attività dell'Associazione.
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione ed alle obbligazioni previste dallo statuto.

Articolo 6 Perdita della condizione di Socio

La condizione di socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso dell'organizzazione associata: sarà sufficiente la comunicazione del recesso al Consiglio Direttivo.
- Inadempimento dei doveri previsti dal presente Statuto o degli accordi adottati dagli organi dell'Associazione: in questo caso la perdita della condizione di socio dovrà essere disposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Lo status di socio si perde inoltre per morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

La perdita dello status di socio è decisa dal Consiglio Direttivo e formalizzata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal comma precedente. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 Partner

Possono aderire all'Associazione in qualità di Partner tutte quelle organizzazioni, enti locali o istituzioni locali, regionali, nazionali o internazionali che, anche non possedendo i requisiti richiesti all'art. 4, condividano e promuovano le finalità e le attività associative e vogliano contribuire al raggiungimento delle stesse.

Articolo 8 Diritti e doveri dei Partner

Sono diritti dei Partner:

- Partecipare all'Assemblea con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

- Partecipare ai Gruppi tematici.
- Partecipare alle attività dell'Associazione.
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.
- Presentare proposte all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo, quando ne ritenga utile la partecipazione su temi specifici, potrà invitare a partecipare i Partner alle sessioni di lavoro.
- I Partner possono chiedere di mettere all'ordine del giorno dei temi specifici, sia in Assemblea che in Consiglio Direttivo.

Sono doveri dei Partner:

- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse.
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione e alle obbligazioni previste dallo statuto.
- I Partner non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 9 Sostenitori

Sono Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che intendono sostenere con risorse economiche l'attività dell'Associazione.

Articolo 10 Organi Sociali dell'Associazione

Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Revisori dei Conti
- I Probiviri

Tutte le cariche sociali non sono retribuite e sono da considerarsi a titolo volontario. Sono possibili i rimborsi spesa per lo svolgimento delle attività istituzionali per conto dell'associazione.

Articolo 11 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e d'indirizzo generale dell'Associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Può essere ordinaria e straordinaria, l'Assemblea ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci (o loro delegati) e, nel caso di Soci espressioni di reti non costituite in associazioni, dai rappresentanti istituzionali indicati dall'ente locale di riferimento, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Partner possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto; la partecipazione avviene attraverso il proprio rappresentante (o delegato) indicato dal Partner stesso.

In caso di cambio del Legale Rappresentante di un Socio, lo stesso, potrà esercitare la sua funzione sino alla nomina del proprio sostituto. Il Socio dovrà provvedere alla nomina del nuovo rappresentante dentro l'Associazione entro il termine di sei mesi.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo del numero dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data della riunione da effettuarsi tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica o posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi comunque decorse ventiquattro ore dalla prima fissazione.

I documenti e le informazioni necessari per l'adozione di accordi e deliberazioni da parte dell'Assemblea dovranno essere trasmessi almeno dieci giorni prima della riunione e rimanere a disposizione dei soci e dei collaboratori presso la sede dell'Associazione.

Articolo 13 L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per trattare e deliberare sui seguenti punti:

- Definire le linee d'indirizzo per le attività dell'Associazione.
- Esaminare ed approvare la relazione annuale ed il bilancio dell'Associazione.
- Esaminare ed approvare la programmazione annuale.
- Eleggere il Consiglio Direttivo e stabilirne il numero dei membri.
- Eleggere il Presidente.
- Eleggere i Vice Presidenti.
- Nominare il Presidente Onorario.
- Nominare il Segretario dell'Associazione con compiti di verbalizzazione.
- Nominare il Tesoriere.

- Approvare il regolamento, ed eventuali modifiche successive, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Approvare le quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo.
- Ratificare l'esclusione dei Soci o dei Partner.
- Esaminare e risolvere eventuali temi proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
- Ratificare l'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello statuto.
- Nominare il Revisore dei Conti ove necessario.
- Nominare i Proviviri di cui al successivo Articolo 31.
- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Articolo 14 L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Modifiche parziali o totali dello statuto.
- Scioglimento dell'Associazione.
- Elezione del Consiglio Direttivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei suoi membri.
- Disposizione e alienazione di beni.
- Approvazione del cambio di sede nel caso fosse fuori dal territorio del comune indicato come sede dal presente statuto.

Articolo 15 Quorum, forma deliberativa e deleghe

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà dei soci e in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti. La presenza potrà essere ritenuta valida anche in videoconferenza, sempre che: sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza constatando e proclamando i risultati della votazione; sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il verbalizzante.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 del codice civile.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con maggioranza semplice dei soci, presenti o rappresentati.

In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello statuto, queste devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea per la quale sono richieste.

Articolo 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea tra i Soci ed è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, le cariche sono rinnovabili solo per ulteriori tre anni, dopo dei quali sono necessari tre anni di pausa di cariche elettive.

In caso di rinnovo degli organi di un Socio dell'Associazione, il proprio membro in Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto.

Articolo 17 Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in particolare:

- Applicare lo statuto.
- Nominare il Coordinatore dell'Associazione.
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
- Presentare il Bilancio all'Assemblea.
- Presentare all'Assemblea la relazione annuale rispetto alle attività svolte.
- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale dell'Associazione.
- Stabilire le quote associative annuali e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.
- Predisporre il regolamento, che regola il funzionamento dell'Associazione, conforme alle norme del presente statuto, e sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea.
- Aprire, gestire ed estinguere conti correnti e crediti.
- Deliberare l'ammissione o la decadenza dei Soci e dei Partner.
- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private.
- Assumere o contrattare eventuale personale o servizi.
- Realizzare tutte quelle attività che siano necessarie ed utili per l'espletamento delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 18 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal più anziano di età dei Vicepresidenti. Esso è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. La presenza potrà essere ritenuta valida anche in videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art.15.

Gli accordi si adotteranno per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento dell'Associazione. La convocazione dovrà essere comunicata con tutte le formalità con almeno cinque giorni d'anticipo per mezzo di raccomandata, fax o posta elettronica.

Non si potrà adottare nessun accordo che non sia presente nell'ordine del giorno, salvo nel caso sia presente la totalità dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifici, potrà invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti dei Partner o di altre entità, la loro presenza sarà con diritto d'intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 19 Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, in questo caso i membri manterranno la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche.
- Per rinuncia.
- Per perdita della condizione di socio dell'Ente che rappresenta.
- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva, alla dichiarazione di decadenza ed in ordine alla sua sostituzione
- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie.
- In caso di cessazione delle cariche della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 20 Il Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

In particolare:

- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica dell'Associazione.
- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea attraverso gli atti necessari.
- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica per tre anni, la carica è rinnovabile solo per ulteriori tre anni, dopo dei quali sono necessari tre anni di pausa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al più anziano di età dei Vicepresidenti.

Articolo 21 Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario resta in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori tre anni.

Partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato, è organo di controllo amministrativo e finanziario e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Revisore verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Articolo 23 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura le entrate e le uscite dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario rende il conto della gestione. Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Coordinatore.

Articolo 24 Il Segretario

Corrispondono al Segretario le seguenti funzioni:

- Assistere alle sessioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redigerne i verbali.
- Effettuare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente e adempiere tutte le formalità richieste.
- Mantenere aggiornati i verbali, l'archivio ed i registri dell'Associazione fatta eccezione per il registro contabile.
- Altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario.

Articolo 25 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo garantisce il supporto tecnico agli Organi Sociali dell'Associazione e si occupa di gestire ed implementare le attività, i programmi e i progetti dell'Associazione stessa. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo tra il personale tecnico dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, all'interno dei membri del Comitato Esecutivo, il Coordinatore dell'Associazione che avrà il compito di coordinare le attività del Comitato Esecutivo ed altre funzioni specifiche che potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore partecipa al Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza voto.

Articolo 26 Finanziamento, Patrimonio e Risorse economiche dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile. Le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

- Quote associative annuali dei Soci.
- Contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche dell'Associazione.
- Eventuali contributi dei Partner dell'Associazione, anche attraverso erogazioni in natura.
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali o internazionali.
- Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, accettati dal Consiglio Direttivo.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dall'Associazione per la realizzazione delle finalità istituzionali.
- Proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e la normativa vigente.

Articolo 27 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i primi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie. Il bilancio dell'Associazione sarà pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposti dalla legge. Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 28 Quote associative

Le quote associative saranno proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Le quote potranno essere identificate anche in maniera differenziata in relazione a parametri stabiliti dall'Assemblea. Le somme versate al momento dell'ingresso in associazione, le quote annuali di adesione all'Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 29 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

Articolo 30 Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 4, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31 Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri compositori da nominare da parte dell'Assemblea e, nel caso in cui l'Assemblea non provveda entro 60 giorni, dal Presidente del Tribunale competente. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Articolo 32 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

9 ottobre 2014